

**D.d.s. 4 giugno 2020 - n. 6513**  
**Istituzione del divieto di pesca e detenzione della specie alborella (alburnus alburnus alborella) nel lago di Garda sino al 30 giugno 2023**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA

Visti

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e successive modificazioni;
- la l.r. 8 luglio 2015 - n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e le disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» ed in particolare l'art. 2 che disciplina le funzioni trasferite alla Regione;
- la l.r. 12 ottobre 2015 n. 32 «Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni')» ed in particolare l'art. 2 che disciplina le funzioni trasferite alla Regione;
- la l.r. 25 marzo 2016 n. 7 «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015» con la quale sono state adeguate le normative di settore relative alle funzioni riallocate in capo a Regione;
- la d.g.r. 3 marzo 2016 n. X/4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934;

Richiamati

- il Regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5 «Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda» ed in particolare l'art. 7 comma 3 in ordine all'istituzione, per comprovate esigenze di tutela, di divieti di pesca per una determinata specie ittica anche con durata pluriennale;
- il decreto n. 5287 dell'11 maggio 2017 di divieto triennale (sino al 30 giugno 2020) di pesca e detenzione dell'alborella nel lago di Garda, istituito per i due trienni precedenti con atti provinciali;
- il Protocollo d'intesa per una gestione sostenibile ed unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico del lago di Garda approvato con delibera della Giunta regionale 15 maggio 2019 n. 1615;

Considerato che perdurano ad oggi le condizioni di decremento della specie alborella nelle acque del lago di Garda e che si rende necessario adottare tutte le misure di salvaguardia utili ad evitare la sua perdita, gravissimo danno per l'intero ecosistema del lago di Garda in quanto rappresenta il primo anello della catena alimentare sulla quale poi gravitano tutte le specie ittiche predatrici;

Ritenuto

- di rinnovare per un ulteriore triennio, a partire dal 30 giugno 2020, il divieto di pesca e di detenzione dell'Alborella nel lago di Garda, imponendo l'immediato rilascio degli esemplari in caso di eventuale cattura;
- di vietare le attrezzature di pesca dilettantistica e professionali atte al prelievo dell'alborella nonché di vietare, ad ulteriore protezione del periodo riproduttivo, il bilancino o bilancella con maglia inferiore a 25 mm dalle ore 12 del 15 maggio sino alle ore 12 del 5 giugno, data in cui entra in vigore, sino al 25 luglio, il divieto assoluto di utilizzo dell'attrezzo;

Sentite in data 17 aprile e 7 maggio 2020 la UO Coordinamento gestione ittica Sede territoriale di Verona della Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento sulla condivisione di analoghi provvedimenti di tutela della specie alborella nel contesto lacustre di competenza per un ulteriore triennio con le medesime limitazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non conclude uno specifico procedimento a istanza di parte, ma un'attività di competenza della Regione in materia di tutela della fauna ittica;

Atteso che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 993 del 11 dicembre 2018 «X Provvedimento organizzativo 2018», con la quale è stato affidato a Franco Claretti l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'Ufficio Territoriale Regionale Brescia e la d.g.r. n. 2144 del 16 settembre 2019 «VIII provvedimento organizzativo 2019» con la quale è stato prorogato l'incarico stesso;

DECRETA

1. di istituire il divieto di cattura e detenzione dell'Alborella (*Alburnus alburnus alborella*) nella parte di lago di Garda di competenza di Regione Lombardia, a partire dalle ore 12.00 del 30 giugno 2020 fino alle ore 12.00 del 30 giugno 2023, disponendo l'immediata liberazione degli esemplari eventualmente catturati;

2. di vietare, dalle ore 12.00 del 30 giugno 2020 fino alle ore 12.00 del 30 giugno 2023 l'utilizzo dei sotto indicati attrezzi di cui all'art. 8 - Attrezzi e modi consentiti per la pesca dilettantistica, comma 1 lettera c), d) e di cui all'art. 11 - Attrezzi consentiti per la pesca professionale, comma 1 lett. a), b), c) e d) del regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5:

- lanzettiera con un massimo di 15 lanzette;
- remattino (rete volante, di tratta, a catino, rettangolare);
- bertovello di maglia compresa tra 7 mm (maglia minima) e 10 mm (maglia massima);
- spigonsola (rete tipo tremaglio);
- gerola (rete semplice da posta o sospesa);
- bilancino o bilancella con maglia inferiore a 25 mm dal 15 maggio al 5 giugno;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Veneto, alla Provincia autonoma di Trento, alla Provincia di Brescia - Settore Polizia provinciale e alla Direzione Generale Agricoltura;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL di Regione Lombardia.

Il dirigente  
 Franco Claretti